



Prot. n. 633 del 18.07.2018 – Class. VII/1

**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI N- 01 ASSEGNO PER ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA A
FINANZIATO DALL'ATENEO CON I FONDI DEL 5 PER MILLE**

**BANDO N.12/2018
IL DIRETTORE**

- VISTA la Legge 9.5.1989, n. 68;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22;
VISTO lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 – Prot. 0068595;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n.1030/2017 del 07.04.2017;
VISTO il D.M. n.102 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2012 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 29/05/2018 con la quale sono state attribuite al Dipartimento ISO le risorse per il finanziamento di n. 1 (uno) assegno di ricerca con i fondi del 5 per mille per complessivi € 23.786,82;
VISTA la nota n. 49256 del 11.06.2018 con cui l'Ateneo ha comunicato gli assegni di ricerca destinati ai Dipartimenti per l'anno 2018 con i **fondi del 5 per mille**;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2018 – Verbale n. 07 - Punto 13 con la quale è stata autorizzata la pubblicazione del presente bando e l'individuazione dei tre SSD,
Vista la regolarità amministrativa-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento

DISPONE

Art. 1

(Progetto di ricerca)

È indetta una procedura selettiva pubblica, **per titoli e colloquio**, per l'attribuzione di n.1 (uno) assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A) - Tipologia II della durata di 1 (uno) anno per i seguenti settori scientifico-disciplinari: L-OR/16 - L-OR/20 - L-OR/22 con la presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 2

(Durata, rinnovo, ed importo dell'assegno)

L'assegno di ricerca di cui all'art.1, avrà la durata di 1 anno e potrà essere rinnovato, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della legge 240/2010.



La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi degli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010. Stipulati con il medesimo soggetto non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi.

Al fine della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'importo lordo annuo di ogni assegno di ricerca è stabilito in € 19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette) al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3

(Requisiti generali di ammissione)

Possono partecipare alla selezione coloro che siano possessori del titolo di dottore di ricerca (PostDoc), o titolo equivalente, anche conseguito all'estero o ricercatori con curriculum più avanzato anche per aver ottenuto posizioni strutturate in Università, Enti di ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente alle posizioni non di ruolo, italiane, ad esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010.

Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento Istituto di studi orientali ovvero con il rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31.8.1993 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.



Art. 4

(Domanda e termine di presentazione)

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: **iso@pec.it** **entro 30 giorni** decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione, indicando nell'oggetto "Partecipazione Procedura Comparativa Bando n. 12/2018"

In alternativa i candidati potranno inviare la domanda di partecipazione (e relativi allegati) mediante raccomandata A/R da inoltrare al Direttore del Dipartimento - Istituto Italiano di Studi Orientali ISO – Circonvallazione Tiburtina n. 4 – 00185 Roma – III Piano C/o Sig. Michele Padolecchia – Stanza 311 sempre entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando (a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante) indicando nell'oggetto: "Partecipazione Procedura Comparativa Bando n.12/2018"

Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio orale, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento.

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le comunicazioni per l'eventuale colloquio. I candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione a mezzo PEC riceveranno le comunicazioni allo stesso indirizzo di posta elettronica.

Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento.

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza posseduta;
- godimento dei diritti politici;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p.;
- laurea posseduta con l'indicazione della votazione riportata, nonché la data e l'Università presso la quale è stata conseguita;
- equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all'estero/Dichiarazione di valore dei titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti;
- di possedere il titolo di dottore di ricerca per il settore interessato, o di essere ricercatore con curriculum più avanzato anche per aver ottenuto delle posizioni strutturate in Università, Enti di ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente alle posizioni non di ruolo, italiane (specificare quali) ;



- eventuali titolarità di assegni di ricerca precedenti con l'indicazione della sede, del periodo in cui si è svolta l'attività e dell'argomento della ricerca;
- eventuali titolarità pregresse di contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010. N.240 con l'indicazione della sede, del periodo in cui si è svolta l'attività della ricerca;
- di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a rinunciare in caso di superamento della presente procedura selettiva;
- di svolgere eventuale attività lavorativa (specificare datore di lavoro, se ente pubblico o privato e tipologia di rapporto);
- di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- l'indirizzo di posta elettronica personale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva.
- I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Alla domanda dovranno essere allegate la dichiarazione relativa all'eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (Allegato B), la fotocopia di un documento di riconoscimento e quanto previsto dall'art. 5.

Art.5

(Titoli e curriculum professionale)

Alla domanda devono essere allegati i sottoelencati titoli in formato pdf:

- *dichiarazione sostitutiva di certificazione* ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del diploma di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea, dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno di conseguimento;
- *dichiarazione sostitutiva di certificazione* ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dell'eventuale titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente anche conseguito all'estero ovvero per i settori interessati il titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica;
- *dichiarazione sostitutiva di certificazione* o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dei titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'Estero, soggiorni di studio all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'Estero, tesi di laurea o di dottorato, ecc.);
- *curriculum* della propria attività scientifica e professionale datato e firmato;
- eventuali *pubblicazioni scientifiche*;
- copia di un *documento di riconoscimento* in corso di validità.



Ai sensi delle modifiche introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere né accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. Pertanto, saranno ammesse e considerate valide le sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000.

Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili ai fini della presente procedura selettiva, i *candidati dovranno, altresì, allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale* (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000).

I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo dalle competenti autorità. Non è richiesta la traduzione delle pubblicazioni e dei titoli redatti in lingua inglese.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate. Trascorso tale periodo il Dipartimento non potrà ritenersi responsabile, in alcun modo, per dette pubblicazioni e titoli.

Art. 6 **(Selezione)**

I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, saranno espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci:

- Progetto di ricerca
- Dottorato di Ricerca
- Voto di laurea
- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea
- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa.
- Colloquio.

I risultati della valutazione dei titoli, e la data del colloquio, saranno resi noti agli interessati almeno venti giorni prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio, mediante affissione all'Albo del Dipartimento e sul Portale Unico di Ateneo Amministrazione Trasparente.

Art. 7 **(Colloquio)**

I candidati ammessi a colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la prova mediante avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica da essi inserito nella domanda di partecipazione, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.



Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto del progetto di ricerca proposto. Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice rende pubblici i risultati ottenuti dai singoli candidati.

Art. 8

(Commissione esaminatrice)

La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali su proposta del Consiglio di Dipartimento, una volta scaduti i termini del presente bando.

Il Decreto di nomina della Commissione verrà pubblicato all'Albo del Dipartimento e sul Portale Unico di Ateneo Amministrazione Trasparente nell'apposita sezione del Bando.

La Commissione è composta da tre membri: un professore ordinario dell'area o dei SSD oggetto del bando con funzioni di Presidente, e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza ed i ricercatori degli Enti di Ricerca in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Tutti i commissari devono appartenere al SSD oggetto della selezione.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 9

(Formazione della graduatoria di merito)

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi. Tali verbali saranno pubblicati, ai sensi del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016 sul Portale di Ateneo Amministrazione Trasparente e all'Albo del Dipartimento. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e quello dell'eventuale colloquio.

Il Direttore del Dipartimento, previa verifica degli aspetti relativi alla regolarità amministrativo-gestionale della procedura selettiva da parte del responsabile Amministrativo Delegato, approva con propria disposizione gli esiti della selezione cui verrà data pubblicità sul Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo e all'Albo del Dipartimento, tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale.

La presa di servizio dovrà avvenire nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta.

Decadono dal diritto all'assegnazione di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegnazione dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 10

(Conferimento degli assegni di ricerca)

L'assegnazione è conferita mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.



Il vincitore dovrà produrre **entro 30 giorni** dal conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, *una dichiarazione in carta libera*, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti:

- a) data e luogo di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;

La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il vincitore sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'autenticità dei titoli presentati. In mancanza del rilascio di detta dichiarazione sarà tenuto a presentare i titoli valutati in originale, o in subordine, a regolarizzarli in bollo.

È fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il vincitore dovrà presentare al Dipartimento Istituto Studi orientali:

a) curriculum vitae et studiorum nella versione che il candidato intende far pubblicare sul web, conforme alla normativa sulla trasparenza nella P.A. ai sensi degli art. 15 e 26 del d.lgs. 33/2013 e a quanto prescritto dall'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (pdf testuale, ovvero non in formato immagine scansionata) dal quale dovranno essere eliminate tutte le informazioni relative a dati personali e/o sensibili (non dovrà contenere contatti telefonici, indirizzi mail professionali e né essere firmato) contrassegnando tale curriculum per la destinazione "ai fini della pubblicazione". Tale documento sarà utilizzato per la pubblicazione sui siti web di Ateneo e di Dipartimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013 e del d.lgs. n.97/2016.

b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per l'acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.

All'atto della presa di servizio il Direttore del Dipartimento indica all'assegnista chi sia il Responsabile scientifico al quale è affidato.

Il vincitore dovrà, inoltre, rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di ateneo per il conferimento degli Assegni di Ricerca. Del predetto Regolamento sarà fornita copia al vincitore.

Art. 11 **(Diritti e doveri)**

Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei



servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento.

Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo la normativa vigente.

Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

Art. 12

(Divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione)

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente come definito dall'art. 49 del TUIR – titolo I, capo IV, superiore ad € 16.000,00.

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.

I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare quali iscritti a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, Master universitari.

Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, anche se part time, titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.

L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.

Dovendo comunque garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione del Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università, e possono pertanto partecipare alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia; possono, inoltre, partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali e possono pertanto essere destinatari dell'attribuzione di compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia.

I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale



senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 13

(Decadenza e risoluzione del rapporto)

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:

- ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6 del Regolamento, reiterato dopo un *primo avviso*;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.

Art.14

(Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali)

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato mediante affissione all'Albo di questo Dipartimento e pubblicazione sul Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003, Sapienza è titolare del trattamento dei dati conferiti e il trattamento stesso sarà effettuato nel rispetto del citato d.lgs. 196/2003 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs.33/2013.

Art. 15

Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Michele Padolecchia, michele.padolecchia@uniroma1.it.

Roma, lì 18.07.2018

Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof.ssa Alessandra Brezzi